



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice CONTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2009

Iscrizione al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito,
alla Cassa sottufficiali della Marina militare e alla Cassa sottufficiali
dell'Aeronautica militare dei volontari di truppa in servizio permanente

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 27 dicembre 1988, n. 557, i graduati ed i militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri sono stati iscritti al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito.

Con la legge 14 novembre 2000, n. 331, e il successivo decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, venne sospesa la leva, iniziando la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale.

Ad oggi l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare hanno un consistente

numero di graduati di truppa in servizio permanente.

Premesso quanto sopra esposto ed in analogia a quanto già previsto per l'Arma dei Carabinieri, in considerazione che si tratta di una forma di previdenza aggiuntiva basata su versamenti degli iscritti, che non comporta alcun aggravio per le finanze dello Stato, e con l'intento di eliminare una evidente sperequazione tra personale di pari grado delle Forze armate, si è proceduto alla predisposizione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli appartenenti al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente delle tre Forze armate sono iscritti d'ufficio, rispettivamente:

a) al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, di cui al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, il personale che riveste il grado di:

- 1) 1° caporal maggiore;
- 2) caporal maggiore scelto;
- 3) caporal maggiore capo;
- 4) caporal maggiore capo scelto;

b) alla Cassa sottufficiali della Marina militare, di cui alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, il personale che riveste il grado di:

- 1) sottocapo di 3^a classe;
- 2) sottocapo di 2^a classe;
- 3) sottocapo di 1^a classe;
- 4) sottocapo di 1^a classe scelto;

c) alla Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare, di cui alla legge 19 maggio 1939, n. 894, il personale che riveste il grado di:

- 1) aviere capo;
- 2) 1° aviere scelto;
- 3) 1° aviere capo;
- 4) 1° aviere capo scelto.

Art. 2.

1. Il Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito è amministrato da un consiglio di amministrazione composto dal presidente, nominato dal Ministro della difesa, e da sei

membri, di cui cinque nominati dal Ministro della difesa e uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ed è articolato in due distinte gestioni: una per i sottufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri; una per gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e per gli appartenenti al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

2. Il controllo sulle operazioni e sui bilanci del Fondo di cui al comma 1 spetta al comitato dei sindaci composto da quattro membri, di cui tre nominati dal Ministro della difesa ed uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

1. La Cassa sottufficiali della Marina militare è amministrata da un consiglio di amministrazione composto dal presidente, nominato dal Ministro della difesa, e da quattro membri, di cui tre nominati dal Ministro della difesa e uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ed è articolata in due distinte gestioni: una per i sottufficiali della Marina militare; una per gli appartenenti al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

2. Il controllo sulle operazioni e sui bilanci della Cassa di cui al comma 1 spetta al comitato dei sindaci composto da quattro membri, di cui tre nominati dal Ministro della difesa ed uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

1. La Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare è amministrata da un consiglio di amministrazione composto dal presidente, nominato dal Ministro della difesa, e da quattro membri, di cui tre nominati dal Mini-

stro della difesa e uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ed è articolata in due distinte gestioni: una per i sottufficiali dell'Aeronautica militare; una per gli appartenenti al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*).

2. Il controllo sulle operazioni e sui bilanci della Cassa di cui al comma 1 spetta al comitato dei sindaci composto da quattro membri, di cui tre nominati dal Ministro della difesa ed uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

